

La sentenza. Tribunale di Bari

Reato di riduzione in schiavitù per il «caporale»

Stefano Rossi

Integra il reato di riduzione in schiavitù approfittare dello stato di bisogno di un immigrato, sfruttandone le prestazioni lavorative. Se poi, oltre alle false promesse di una migliore prospettiva di vita, si aggiunge la minaccia di saldare il debito con chi ne ha agevolato l'immigrazione, la vittima sarà caduta in quella «posizione di vulnerabilità» indicata dalla decisione quadro dell'Unione europea del 19 luglio 2002 - attuata in Italia con la legge n. 228/03 - sulla lotta alla tratta degli esseri umani. Ad affermarlo il Gup del tribunale di Bari con una sentenza dell'8 aprile scorso.

Coinvolti nella vicenda diversi cittadini rumeni, a cui veniva proposto un lavoro dignitoso. Disattese le aspettati-

ve, gli immigrati, isolati in un vecchio casolare di campagna (privo di corrente elettrica, servizi e acqua corrente), erano costretti a lavorare anche per otto ore al giorno nei campi, dietro un compenso irrisorio. Non solo, chi ne sfruttava l'operato si rifiutava perfino di consegnare loro i documenti d'identità fino a quando non avessero, essi stessi, pagato le spese di viaggio.

Il tribunale barese giunge, così, a una sentenza di condanna per il reato di riduzione in schiavitù, soffermandosi, principalmente, sul concetto di «approfittamento dello stato di bisogno» della vittima. Al riguardo, richiamando le affermazioni della Cassazione (sentenza n. 2841/06) si ribadisce che «la situazione di necessità della vittima, quale presupposto della condotta approfittatrice del-

l'agente, deve essere intesa come qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale del soggetto passivo, adatta a condizionarne la volontà personale».

In altri termini, il concetto di schiavitù - riscritto dalla legge n. 228/03 - è più ampio rispetto alla previgente formulazione legislativa della «condizione analoga alla schiavitù» in base all'articolo 600 del Codice penale. Infatti, si legge in sentenza, «la schiavitù non può più essere considerata in senso ottocentesco come privazione totale della libertà... la realtà attuale, come detto, è molto più complessa e più elevato è il livello di difesa della dignità umana: a tutte le persone, di qualsivoglia razza, religione, estrazione sociale e colore della pelle vanno garantiti i diritti essenziali della persona, in primis proprio quel-

lo di essere riconosciuto come persona, con la garanzia dei suoi diritti essenziali». Ed è proprio alla luce di tale nuovo concetto che il magistrato afferma la responsabilità penale del «caporale». In effetti, nel caso concreto, l'approfittarsi dello stato di bisogno si è realizzato ampiamente. E non solo con la falsa prospettiva di un posto di lavoro, di un reddito o di un alloggio, ma anche mediante il sequestro degli immigrati, la sottrazione dei loro documenti, e lo stipendio minimo concesso a fronte di una non indifferente prestazione lavorativa. Vicenda ancor più grave, conclude il tribunale, laddove si pensi alla situazione di totale estraneità del contesto in cui risultano inseriti, alla mancata conoscenza della lingua e all'ignoranza dei luoghi in cui sono stati isolati e costretti a vivere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA DECISIONE

Nel caso in questione il responsabile aveva approfittato dello stato di bisogno degli stranieri

